

**Parti**

*Ricorrente:* Gülay Bollacke.

*Convenuta:* K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che osta a legislazioni o prassi nazionali, secondo le quali il diritto ad un periodo minimo di ferie retribuite si estingue integralmente in caso di morte del lavoratore, vale a dire, oltre al diritto non più realizzabile all'esonero dall'obbligo di lavoro, anche il diritto al pagamento delle ferie.
- 2) Se l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che il diritto ad un'indennità finanziaria per il periodo minimo di ferie retribuite in caso di cessazione del rapporto di lavoro è collegato alla persona del lavoratore in modo che tale diritto spetti solo a quest'ultimo, affinché egli possa realizzare, anche in un momento successivo, gli scopi di riposo e ricreazione connessi con la concessione delle ferie annuali retribuite.
- 3) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, per quanto riguarda la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, sia tenuto a concedere effettivamente le ferie al lavoratore, nell'organizzazione dell'orario di lavoro, fino alla fine dell'anno di calendario oppure al più tardi fino al decorso di un periodo di riporto rilevante per il rapporto di lavoro senza che occorra accertare se il lavoratore abbia richiesto le ferie.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa (Portogallo) il 18 marzo 2013 — Cruz & Companhia Lda/IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP e a.**

(Causa C-128/13)

(2013/C 171/21)

*Lingua processuale:* il portoghese

**Giudice del rinvio**

Tribunal da Relação de Lisboa

**Parti**

*Ricorrente e appellante:* Cruz & Companhia Lda

*Convenuti:* IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP e Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL

**Questione pregiudiziale**

Si chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione degli articoli 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87<sup>(1)</sup> della Commissione, del 27 novembre 1987, e 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2220/85<sup>(2)</sup> della Commissione, del 22 luglio 1985, in relazione allo «svincolo» della garanzia prestata nell'ambito dell'articolo 22, paragrafo 1, del primo dei citati regolamenti, in considerazione degli argomenti opposti delle parti.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (GU L 205, pag. 5 — EE 3 F 36, pag. 206).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Kamino International Logistics BV/Sottosegretario di Stato per le finanze**

(Causa C-129/13)

(2013/C 171/22)

*Lingua processuale:* l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden.

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Kamino International Logistics BV

*Resistente:* Sottosegretario di Stato per le finanze

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti [Or. 14] della difesa da parte dell'amministrazione sia idoneo ad essere direttamente applicato dal giudice nazionale.
- 2) Nel caso in cui la prima questione venga risolta affermativamente:
  - a) se il principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte dell'amministrazione debba essere interpretato nel senso che detto principio è violato se il destinatario di un atto, pur non essendo stato sentito prima che l'amministrazione adottasse un atto lesivo nei suoi confronti, in una successiva fase amministrativa (di opposizione), precedente il procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale, venga comunque messo in condizione di essere sentito;

- b) se gli effetti giuridici della violazione da parte dell'amministrazione del principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa siano determinati dal diritto nazionale.
- 3) Nel caso in cui la questione 2b sia risolta negativamente: quali circostanze possano essere prese in considerazione dal giudice nazionale al fine di stabilire gli effetti giuridici, e, segnatamente, se egli possa considerare se si possa presumere che la procedura, senza la violazione del principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte dell'amministrazione, avrebbe avuto un esito diverso

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Datema Hellman Worldwide Logistics BV/Sottosegretario di Stato per le finanze**

(Causa C-130/13)

(2013/C 171/23)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Datema Hellman Worldwide Logistics BV

*Resistente:* Sottosegretario di Stato per le finanze.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte dell'amministrazione sia idoneo ad essere direttamente applicato dal giudice nazionale.
- 2) Nel caso in cui la prima questione venga risolta affermativamente:
- a) se il principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa da parte dell'amministrazione debba essere interpretato nel senso che detto principio è violato se il destinatario di un atto, pur non essendo stato sentito prima che l'amministrazione adottasse un atto lesivo nei suoi confronti, ma solo in una successiva fase amministrativa (di opposizione), precedente il procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale, venga comunque messo in condizione di essere sentito
- b) se gli effetti giuridici della violazione da parte dell'amministrazione del principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa siano determinati dal diritto nazionale.

- 3) Nel caso in cui la questione 2b sia risolta negativamente: quali circostanze possano essere prese in considerazione dal giudice nazionale al fine di stabilire gli effetti giuridici, e, segnatamente, se egli possa considerare se si possa presumere che la procedura, senza la violazione, da parte dell'amministrazione, del principio di diritto dell'Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa, avrebbe avuto un esito diverso.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 18 marzo 2013 — Staatssecretaris van Financiën/Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti**

(Causa C-131/13)

(2013/C 171/24)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

*Ricorrente:* Staatssecretaris van Financiën

*Resistente:* Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se le autorità nazionali amministrative e giurisdizionali debbano rifiutare in forza del diritto dell'Unione europea di applicare l'esenzione relativa ad una cessione intracomunitaria, un diritto alla detrazione di IVA per l'acquisto di merci che dopo l'acquisto sono state spedite in un altro Stato membro, o il rimborso dell'IVA derivante dall'applicazione dell'articolo 28ter, parte A, paragrafo 2, seconda frase, della sesta direttiva<sup>(1)</sup>, allorché, sulla base di dati oggettivi, è accertato che riguardo alle merci in questione è stata evasa l'IVA e il soggetto passivo sapeva, o avrebbe dovuto sapere, di partecipare all'evasione, se la legge nazionale non prevede in siffatte circostanze il diniego dell'esenzione, della detrazione o del rimborso.
- 2) In caso di risposta affermativa alla domanda che precede, se l'esenzione, la detrazione o il rimborso di cui sopra debbano essere negati anche se l'evasione fiscale dell'IVA ha avuto luogo in uno Stato membro diverso (da quello di spedizione delle merci) e il soggetto passivo era consapevole di detta evasione o avrebbe dovuto esserlo, mentre il soggetto passivo nello Stato membro di spedizione ha soddisfatto tutte le condizioni (formali) imposte dalla normativa nazionale all'esenzione, alla detrazione o al rimborso, ed egli ha sempre fornito alle autorità tributarie di questo Stato membro tutti i dati necessari relativi alle merci, alla spedizione e agli acquirenti nello Stato membro di destinazione delle merci.